

73058 - Piazza Massimo D'Azeglio - Tel. 0833/596521-2 - Fax 0833/597124 Internet: www.comune.tuglie.le.it

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE

L'anno duemilaventitrè il giorno dieci del mese di agosto

TRA

Il Dott. Angelo Palmisano, nato a Taranto il 23.08.1976, Responsabile del Settore 1° "Affari Generali e servizi socio-assistenziali e culturali" del Comune di Tuglie, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della predetta Amministrazione che rappresenta (C.F. del Comune di Tuglie: 82000530756), (d'ora innanzi "Comune di Tuglie")

Ε

l' Avv. Francesco di Paola con studio in Brindisi alla Via Giovanni XXIII n° 12, codice fiscale DPLFNC65H25B180L, (d'ora innanzi "Professionista")

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 150 dell'08.08.2023 è stato stabilito, tra l'altro, di:
 - 1. di incaricare il Sindaco di costituirsi nel giudizio promosso contro il Comune di Tuglie dal Sig. Panico Dario, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Valente, con l'atto di citazione richiamato in premessa;
 - 2. di conferire all'Avv. Francesco Di Paola, con studio in via Giovanni XXIII n. 12 a Brindisi, legale di fiducia della Sara Assicurazioni S.p.a., l'incarico di difendere le ragioni del Comune nel giudizio di cui sopra;
 - 3. di dare atto che nessun impegno di spesa consegue al conferimento dell'incarico di cui al presente provvedimento, atteso che le competenze professionali del legale nominato saranno a totale carico della Sara Assicurazioni S.p.a;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale R.G. n° 563 del 09.08.2023,

tutto quanto innanzi premesso, si conviene e stipula quanto segue.

- 1. Il Comune di Tuglie, come sopra rappresentato, in esecuzione alla deliberazione della G.C. n. 150 dell'08.08.2023 e della determinazione dirigenziale R.G. n° 563 del 09.08.2023, affida all'Avv. Francesco Di Paola che accetta, l'incarico di difendere le ragioni del Comune di Tuglie nel giudizio proposto dinanzi al Tribunale di Lecce dal Sig. Panico Dario, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Valente.
- 2. Le competenze del Professionista e le eventuali spese che il medesimo dovrà anticipare per il giudizio in parola sono a totale carico della Compagnia Sara Assicurazione S.p.a., per cui alcuna somma potrà essere richiesta al Comune di Tuglie.
- 3. Il Professionista si impegna a comunicare al Comune di Tuglie il livello di complessità dell'incarico, a trasmettere copia degli atti di parte relativi al Giudizio e a relazionare e tenere informato costantemente il Comune di Tuglie circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il Comune di Tuglie resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il Professionista assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad alcun compenso a carico del Comune di Tuglie, poiché rimane a totale carico della Compagnia Sara Assicurazione S.p.a..

Il Professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il Professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune di Tuglie, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

- 4. Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono configurate in un rapporto di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 2237 C.C. e verranno espletate dal Professionista, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e quindi, fuori da quelle che sono le caratteristiche tipiche del lavoro dipendente.
- 6. Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il Professionista incaricato, oltre ad accettare integralmente le condizioni ivi contenute, dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante di controparte) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il Professionista nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Tuglie l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
- 7. Al Professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il Professionista incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal Professionista incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il Professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune di Tuglie.
- 8. Ogni modifica a quanto previsto nel presente contratto non avrà alcun valore se non approvata dalle parti per iscritto.
- 9. Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", così come aggiornato dal D.P.R. 81/2023 e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti Comune di Tuglie, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 214 del 22/12/2012. A tal fine, le parti danno atto che l'Amministrazione ha trasmesso al Professionista, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, così come aggiornato dal D.P.R. 81/2023, copia del decreto stesso e copia del citato Codice di comportamento integrativo, per una loro più completa e piena conoscenza. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti Comune di Tuglio copra richiamati, può cortituire causa di ricoluzione del integrativo dei dipendenti Comune di Tuglio copra richiamati, può cortituire causa di ricoluzione del professioni del ricoluzione del professioni del ricoluzione del professioni di ricoluzione del professioni del professi

integrativo dei dipendenti Comune di Tuglie sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

- 10. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il Professionista autorizza il Comune al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente disciplinare.
- 11. Il Comune, secondo quanto previsto dall'ari. 13 del citato d. Lgs. n. 196/2003, informa il Professionista, il quale ne prende atto e da il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- 12. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico del Professionista.

Tuglie, 10.08.2023

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE Il Responsabile del Settore I F.to Dott. Angelo Palmisano IL PROFESSIONISTA F.to Avv. Francesco Di Paola

Ai sensi dell'art. 1341 del c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole contenute ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE Il Responsabile del Settore I F.to Dott. Angelo Palmisano IL PROFESSIONISTA F.to Avv. Francesco Di Paola